

## IL TRIBUNALE DI LECCE

## Sezione Commerciale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Anna Rita Pasca - Presidente rel. ed est.

dott. Sergio Memmo - Giudice

dott. Paolo Moroni - Giudice

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n.57 /2022 ist.fall.

### promosso da

, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso,

### nei confronti di

titolare

dell'omonima corrente in , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

come da procura in calce alla memora difensiva in atti,

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

- visto il ricorso promosso da

per la dichiarazione di fallimento della

- dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio per l'udienza del 2 maggio 2022, all'esito della quale entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la procedibilità dell'istanza, avendo la difesa di

dichiarato di aver depositato in data 29.04.2022 istanza per la

# ILCASO.it

nomina di esperto ai fini della composizione negoziata di cui al D.L. 118/21 e sciogliendo la riserva espressa all'esito di detta udienza;

- verificato che quanto dichiarato in udienza dalla debitrice trova oggi riscontro negli atti di questo Ufficio, essendo pervenuto ricorso per la conferma di misure protettive (iscritto al ruolo n.1951/2022 v.g.) ed emergendo, dalla visura storica dell'impresa presso CCIAA di Lecce, l'avvenuta pubblicazione, in data 16-5-2022, dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 6 co.1 D.L. 118/2021 e della nomina dell'esperto, per cui non vi è necessità di rinviare ad altra udienza, potendo già in questa sede essere eseguite le dovute verifiche e valutazioni; - ritenuto che debba trovare applicazione nella presente procedura il nuovo istituto di cui al d.l. n.118/2021, e ciò non solo in quanto una interpretazione restrittiva (cioè limitata ai soli casi di mera difficoltà economico-finanziaria, poiché finalizzata a prevenire l'insorgenza di una situazione di crisi o insolvenza) sarebbe in contrasto con la ratio della norma desumibile dalla relazione illustrativa (ove si parla anche della necessità di <<affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economicopatrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili>>), ma anche in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il disposto di cui all'art. 6. Co. 4 d.l. cit. (che, prevedendo il divieto - fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata - di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento, riconosce all'evidenza la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata anche in presenza dei presupposti per una tale pronuncia: procedimento per la dichiarazione di fallimento in corso e stato di insolvenza) e sarebbe scarsamente conciliabile con l'art. 11 d.l. cit. (che indica, quale possibile epilogo delle trattative, l'avvio delle procedure disciplinate dall'art. 267/1942 ecc.);

- ritenuto quindi che allo stato non emergono elementi che possano indurre ad escludere, nel caso in esame, l'operatività della normativa di cui

ILCASO.it

al d.l. 118/2021, non emergendo dagli atti evidenti e concreti dati di una non reversibilità della situazione di crisi;

- ritenuto che, stante il chiaro disposto di cui al citato art. 6, che pone un ostacolo temporaneo alla sola pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (<<dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata>>), la presente procedura sia ex lege sospesa (e non debba quindi essere definita con pronuncia di improcedibilità);

- ritenuto, infine, che è onere della parte che vi abbia interesse chiedere il prosieguo della presente procedura (per decidere sull'istanza di fallimento, ovvero per l'archiviazione del procedimento), e ciò anche in considerazione della circostanza che nel periodo di sospensione possono sopravvenire eventi idonei ad incidere sul debito posto a base dell'istanza o, comunque, sull'interesse del creditore istante ad ottenere la chiesta pronuncia, e che il D. Lgs. 5/06 ha fatto venir meno il potere di dichiarare d'ufficio il fallimento.

P.T.M.

Il Tribunale, visto l'art. 6 comma 4 del D.L. n.118/2021, dà atto che la presente procedura n.57/2022 r.g. è ex lege

SOSPESA;

avvisa le parti che il prosieguo della presente procedura dovrà essere chiesto dalla parte che vi avrà interesse.

Si comunichi.

Lecce, 23/05/2022

Il Presidente rel. ed est.

Dr.ssa Anna Rita Pasca